



CITTA' DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

**RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO NELLE MARINE CON MINIBUS ELETTRICI
(ART. 34, COMMA 13 D.L. 179 del 18/10/2012)**

L'art. 34, comma 13 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, ora c. 20 testo coordinato con la Legge di Conversione n. 211/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012) prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento alle procedure per l'affidamento in concessione a ditta esterna del servizio di cui in oggetto.

Il Comune di Melendugno intende infatti attivare un servizio di trasporto pubblico effettuato con MINIBUS esclusivamente elettrici, limitato alle sue marine e circoscritto ai soli mesi di luglio ed agosto. Il progetto a base del servizio è allegato alla presente Relazione per farne parte integrante e sostanziale.

Varie sono le forme possibili di gestione del servizio; la scelta dipende, principalmente, dalla strategia individuata dall'ente per la gestione dei suoi servizi e dalla conseguente struttura organizzativa di cui intende dotarsi o della quale è già dotata.

LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 199. In particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata (dal referendum popolare) ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.11.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in

tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione; lo stesso Governo precedente (Monti), nell'approvare il programma di governo in data 24.8.2012, riguardo ai servizi pubblici locali precisa l'intenzione di ridefinire nel breve un "quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario", ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario descritto nel seguito. Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai d.l. n. 174 e 179/2012. In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la relazione in oggetto), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria.

In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".

Dato atto che il Comune non può gestire altresì in economia il servizio in oggetto, poiché allo stato attuale l'Ente non dispone di mezzi, aree attrezzate e personale specificamente competente da poter impiegare nello specifico servizio; inoltre se, da un lato, potrebbe dotarsi delle attrezzature, dall'altro risulta notevolmente complicato incrementare l'organico del Comune alla luce delle note imitazioni vigenti in tema di assunzione di personale da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Inoltre non è data la possibilità di costituire società miste data la sua dimensione demografica, né è possibile una gestione "in house", in ragione anche della limitatezza del servizio e della sua non continuità che non giustificano certo la creazione di una sovrastruttura con rilevanti oneri finanziaria a carico del comune.

Quindi l'Ente dovrà provvedere alla individuazione di un concessionario esterno previa individuazione delle modalità di esecuzione e delle tariffe da porre a carico degli utenti coinvolti.

L'insieme di tale regole ed attribuzioni, nel caso del Comune, sono raccolte nell'allegato progetto, che individua la tipologia del servizio con fermate, orari, numero di linee e criteri per l'attuazione dello stesso nonché da un Contratto di Servizio regolante i rapporti tra ente e concessionario.

L'Ente intende, pertanto, individuare un'azienda che svolga in via continuativa e professionale le attività predette nel rispetto della normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni che saranno oggetto degli atti predetti e di tutti gli altri atti di gara che andranno a costituire *lex specialis* dell'intera procedura.

Circa le modalità dell'affidamento **si farà ricorso all'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006**. Il Codice degli appalti pubblici, costituito dal Decreto Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163, sin dai primi articoli chiarisce l'oggetto (art. 1) della disciplina, precisando che essa attiene ai "*contratti delle stazioni appaltanti... aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere*". Secondo l'accezione comunitaria, trasposta nello stesso Codice (art. 3 commi 3 e 12 e, nello specifico, anche art. 30), "*la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo*";

Quindi nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava (in tutto o in parte) sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione l'onere di compensare l'attività svolta dal soggetto economico privato.

Alla luce di quanto sopra è evidente che il rapporto che andrà ad instaurarsi tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta partecipante alla gara di affidamento sarà di natura concessoria e, pertanto, regolata dall'art. 30 del D. Lgs. 163/2006.

L'art. 34 comma 20 del DL 179/2012 parla, come detto, di "obblighi di servizio pubblico e servizio universale". In sintesi, il concetto di **servizio pubblico** può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il **servizio universale** può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due nozioni innanzi citate rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale (quali il trasporto collettivo) siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate **compensazioni** economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile l'esecuzione di un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale".

Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, gli enti locali devono pubblicare nella relazione in oggetto, la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale. Il concetto di compensazione può essere inteso quale apporto finanziario che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale o più in generale essi consistono in emolumenti economici che un ente pubblico può riconoscere a un soggetto affidatario di un servizio economico d'interesse generale.

Nel caso specifico, peraltro comune a qualsiasi trasporto pubblico, i costi gestionali non possono essere interamente coperti dai proventi delle tariffe. Da qui la possibilità di una integrazione posta a carico dell'ente concedente. Dal quadro economico del progetto si evince come circa i 3/4 dei costi

stimati devono essere coperti da corrispettivi versati dal Comune. Inoltre la sperimentazione del servizio in oggetto, la volontà politica di non far pagare i possessori della "melendugno card", la necessità di promuovere ed incentivare per i primi periodi il servizio in oggetto in modo da farlo diventare una abitudine dei prossimi anni, la mancanza di parametri di riferimento inducono a ritenere corretto un apporto del genere, considerando che comunque circa 9.000 euro ad anno, dovranno pervenire dagli utenti per garantire un equilibrio finanziario al servizio.

Dalle previsioni economico-finanziarie allegate al progetto è facile intuire quanto qui evidenziato.

Più in particolare le compensazioni che non sono considerate aiuti di stato e che sono quindi ritenute automaticamente compatibili con il diritto comune sono le compensazioni che soddisfano alcune condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria. Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere *tout court* l'esistenza di un aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza. Le condizioni suddette si possono così sintetizzare:

- adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico, predeterminati nella Convenzione che regola l'affidamento del servizio;
- obblighi fissati in modo obiettivo e trasparente;
- i corrispettivi erogati non eccedenti quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un mero margine di utile ragionevole;
- servizio organizzato secondo criteri di efficienza e con mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico;

In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di trasporto, lo stesso sarà affidato tramite l'espletamento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica, sulla base di specifici obblighi predeterminati e quindi si può affermare che l'affidamento è stato effettuato a condizioni di mercato, e da ultimo secondo criteri di efficienza.

Perché si possa parlare di un servizio pubblico è necessario, come accennato, che lo stesso sia caratterizzato dai seguenti **OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO**

UGUAGLIANZA

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

IMPARZIALITÀ

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

CONTINUITÀ

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.

CHIAREZZA E TRASPARENZA

All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I gestori si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03.

ANALISI DELLA DOMANDA AI FINI DELLA CONCRETA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

La necessità dell'istituzione del servizio in oggetto nasce, in estrema sintesi, dalla esigenza di garantire una serie di fattori:

- migliorare la mobilità sostenibile e collettiva nelle marine nel periodo centrale dell'estate, al fine di diminuire il carico dei veicoli a motore circolanti lungo le marine;
- diminuire la necessità di parcheggi per veicoli a motore, data la possibilità di utilizzare altri strumenti di locomozione per raggiungere i principali centri di aggregazione delle marine e le sue rinomate spiagge e costiere rocciose;
- integrare, per quanto possibile, il servizio di trasporto pubblico istituito dalla Provincia di Lecce e denominato "Salentoibus", creando una rete di tre linee aggiuntive che collegano tra loro i principali luoghi delle località marine di Melendugno;
- creare una nuova attrazione turistica per offrire un nuovo modo, moderno ed ecologico, di visitare il territorio ed ammirare le sue amenità;
- offrire sempre nuovi e migliori servizi al sistema turistico locale, impiegando anche i proventi derivati dall'imposta di soggiorno.



CITTA' DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO ESTIVO
NELLE MARINE CON MINIBUS ELETTRICO

"MAREINBUS"



PREMESSE

Il territorio del Comune di Melendugno si estende per circa 15 km lungo le sponde del mare Adriatico, tra Lecce ed Otranto. Si tratta di un tratto di costa sul quale insistono alcune località marine che in estate sono metà di centinaia di migliaia di turisti.

Melendugno infatti ha una chiara vocazione turistica, sulla quale il Comune e le attività economiche insediate puntano per promuovere il territorio ed accrescere il benessere della propria gente.

In questo contesto l'Amministrazione comunale intende promuovere una serie di interventi a favore del "sistema turismo", che ben si integrano con lo sviluppo dell'intero territorio del Salento.

In particolare per quanto qui riguarda, si ha in animo di attivare un sistema di trasporto pubblico, denominato "MAREINBUS" tramite piccoli bus elettrici che

interessi nei mesi di maggiore presenza turistica le località marine comunali che si affacciano lungo la litoranea adriatica.

L'Amministrazione Comunale peraltro crede nella validità della soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, per ridurre il traffico veicolare circolante nei nostri territori, fonte di inquinamento acustico e dell'aria e con effetti positivi anche sul dimensionamento dei parcheggi, sia nei centri abitati che nei luoghi di maggiore afflusso turistico (spiagge, pinete e costiere rocciose).

Il servizio di trasporto turistico deve essere anche l'occasione per incrementare la mobilità dei villeggianti all'interno del territorio, in quanto spesso località marine non meno belle sono di fatto meno attraenti o addirittura sconosciute per la semplice difficoltà a raggiungerle. Da ultimo un sistema di trasporto con mezzi totalmente elettrici è già una attrattiva in sé, poiché permette comodamente di visitare un territorio ricco di storia, ambienti incontaminati ed attrattività di ogni genere (zone archeologiche, zone SIC, aree commerciali, parchi giochi ecc.).

IL PROGETTO

Come detto, il servizio proposto cerca di garantire una mobilità tra i centri balneari siti lungo la litoranea. Si tratta in particolare delle località di Torre Specchia Ruggieri, San Foca, Roca Li Posti, Torre dell'Orso , Torre Saracena e Torre S.Andrea.

Il servizio verrà garantito, almeno in via sperimentale, solo per i periodi più centrali della stagione estiva, durante i quali si evidenziano le maggiori criticità del sistema viario a causa della improvvisa e contemporanea presenza di centinaia di migliaia di turisti: per tale ragione, ma anche per i connessi costi gestionali, il periodo del servizio sarà esteso ai soli mesi di luglio ed agosto.

Le modalità del servizio di trasporto cercano di garantire una costante e dinamica comunicazione tra i diversi centri suddetti creando tre linee che corrono lungo la litoranea: percorsi che si intersecano tra loro non sovrapponendosi per permettere una quasi totale copertura di tutti i 15 chilometri circa di litoranea e l'intero territorio "balneare" di Melendugno.

Da qui la linea A che gira nel Nord del territorio, collegando Torre Specchia con S.Foca, la linea B, quella centrale, che unisce i due centri più importanti ossia S.Foca e Torre Dell'Orso e la linea C che viaggerà nella fascia più meridionale collegando S.Andrea a Torre dell'Orso, passando da Torre Saracena. I percorsi sono facilmente visibili nelle allegate piantine, con relative fermate ed orari.

I mezzi utilizzati sono, come già anticipato, piccoli bus con motore totalmente elettrico e senza alcuna altra alimentazione: date le strade interessate dalle linee, il forte traffico veicolare nei mesi centrali estivi, la necessità di entrare nelle diverse località caratterizzate sovente da strade di limitata ampiezza, il disordine nei parcheggi che sovente limita fortemente la libertà di movimento degli automezzi, è preferibile puntare a bus compatti di lunghezza non superiore ai 6 metri di lunghezza

e 2 di larghezza, con conseguente capienza complessiva tra i 12 ed i 18 posti a sedere.

La proposta di ideare tre tragitti, tra loro interagenti, trova il suo fondamento anche nell'esigenza di determinare dei percorsi più brevi che permettano di abbreviare anche i tempi di percorrenza e quindi di attesa tra una corsa e l'altra: in effetti ogni linea percorre tra i 4 e 6 chilometri con tempi di percorrenza tra le fermate ai capolinea che non dovrebbero superare i venti minuti; il condizionale è d'obbligo perché purtroppo il tragitto di tutte e tre le linee non interessa corsie preferenziali al momento non esitenti, inoltre, si ribadisce, durante il periodo estivo la litoranea si presenta particolarmente trafficata e spesso con parcheggi selvaggi che potrebbero "rallentare" il trasporto, peraltro di mezzi elettrici che di norma non superano i 25 km orari.

Il progetto è stato pensato e progettato in maniera tale da risultare integrativo al sistema di trasporto pubblico promosso dalla Provincia di Lecce. Questo sistema, denominato Salentoibus, permette il collegamento costante del capoluogo con le diverse località marine del Salento. In particolare Melendugno è interessata dalla linea 101 (Lecce - T.Orso via Acaya) e dalla linea 106 (Lecce - T.Orso via Otranto). Come è facile notare dalle fermate, percorsi ed orari il sistema di trasporto pensato dall'Amministrazione Comunale si aggiunge, senza sovrapporsi a Salentoibus. Infatti se quest'ultimo interessa tutta la giornata e peraltro un arco di tempo da giugno a settembre, i minibus del Comune saranno circoscritti alle ore centrali del giorno cercando di intercettare la necessità di mobilità del villeggiante, dimorante in una delle località marine melendugnesi che dovrà o vorrà andare e/o ritornare al mare. Il servizio peraltro necessariamente sarà limitato a non più di otto ore giornaliere con una sosta di oltre due ore tra la mattina ed il pomeriggio sia per permettere la necessaria ricarica dei mezzi elettrici che non hanno una grande autonomia di esercizio, ma anche per i necessari vincoli di orario del personale interessato al servizio, dovendo circoscrivere al massimo il numero di autisti coinvolti del progetto (non più di uno per mezzo al giorno e per otto ore).

Ad ogni modo si ha la presunzione di poter rappresentare "l'ultimo miglio" per il viaggiatore di Salentoibus, per permettere quindi al turista sbarcato nel nostro territorio di poter raggiungere altre località marine (quali ad esempio T.S.Andrea) o spiagge non interessate dal servizio di trasporto promosso dalla Provincia.

Il progetto sarà oggetto di una campagna di informazione mediante depliant, manifesti in loco e link dedicati sul sito del Comune e altri riguardanti i servizi turistici del Salento.

L'ufficio informazioni turistiche di Melendugno, sito in Torre dell'Orso (Ufficio IAT), nonché il Comune forniranno le dovute informazioni.

Tutte le fermate saranno facilmente individuate con totem a soggetto nei quali verranno indicati i percorsi della linea, le sue fermate, i tempi previsti di passaggio della navetta, i luoghi di interscambio con le altre linee e con Salentoibus.

MODALITA' DI GESTIONE

Il servizio in oggetto si presenta, anche se in forma minimale e circoscritta, come un tipico servizio di trasporto pubblico.

La normativa di riferimento attiene in particolare la normativa nazionale (D.Lgs n. 422/1997) quella regionale (L.R. n. 18 del 2002 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" e n.24 del 2012 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali"), la competenza della Provincia in qualità di ATO del trasporto pubblico locale e tutta una serie di disposizioni quali in particolare il D.Lgs. n. 163/2006.

Il Comune non ha mezzi, personale e professionalità per svolgere il servizio in oggetto, pertanto è di fatto obbligato a procedere ad una gara in concessione ai sensi dell'art. 30 del cd. Codice dei Contratti.

La gara verrà svolta non appena il Consiglio Comunale adotterà, ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 2012 convertito in legge n. 221/2012, la relazione illustrativa dell'affidamento del servizio ed una volta istituito il servizio con relativo contratto di servizio, disciplinare e quanto altro richiesto dalla suddetta complessa normativa.

In particolare la Provincia di Lecce - settore viabilità - dovrà esprimere un proprio parere, anche perché buona parte del servizio verrà effettuato su strada provinciale (SP 366).

UTENTI AMMESSI e COSTI

Il servizio è rivolto sia ai cittadini residenti nelle località marine di Melendugno che, anzi soprattutto, ai villeggianti (italiani e non) che si trovino nelle nostre marine per motivi prevalentemente turistici.

Il costo del servizio, stimato intorno 39.000 euro oltre IVA (10%) per i due mesi di esercizio, sarà coperto per circa i 3/4 dal Comune per un totale di € 30.000 oltre IVA, mentre la rimanente parte sarà a carico del gestore che proverà a coprirlo con i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti.

Sono previste tre tipologie di biglietti (valori IVA compresa):

- 1) biglietto ordinario (avente valore di corsa semplice): € 1,00;;
- 2) biglietto giornaliero (validità intera giornata senza limiti di utilizzo): € 2,00;
- 3) abbonamento settimanale (validità sette giorni dall'emissione): € 7,00;
- 4) abbonamento mensile (validità 30 giorni dall'emissione): € 20,00;

I possessori della "Melendugno card ", ossia della carta di servizi concessa a tutti i clienti di alberghi e strutture ricettive che pagano l'imposta di soggiorno, potranno usufruire gratuitamente del servizio. Del resto il finanziamento del servizio da parte del Comune è garantito dai proventi dell'imposta di soggiorno, proprio al fine di migliorare la recettività turistica del territorio.

I biglietti ed abbonamenti saranno disponibili presso gli stessi bus.

Si allega un conto economico al fine di dimostrare la sostenibilità finanziaria del progetto, nonché la validità del sostegno economico del Comune, assolutamente necessario per l'ottenimento di un servizio che possa garantire livelli di efficienza, obblighi di servizio pubblico, quali principalmente la continuità e la fruibilità generalizzata a prezzi comunemente sostenibili.

Melendugno, maggio 2013

Il Responsabile del Servizio

Arch. Salvatore Petrachi

Rep. n. del

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MELENDUGNO
(Provincia di Lecce)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO turistico estivo tramite minibus elettrici nelle marine di Melendugno

L'anno, addì del mese di, presso la sede del Comune di Melendugno (LE) in via S.Nicola n. 6, avanti a me, dott. Antonio Antonica, Segretario Generale del Comune medesimo, autorizzato, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i., a rogare il contratto in cui il detto Comune è parte, sono personalmente comparsi:

il Comune di MELENDUGNO (LE), d'ora in avanti denominato "Comune", nella persona del Dott., nato a il, con Codice Fiscale, domiciliato in, ove sopra, nella sua qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto n. del del Sindaco di Melendugno e nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i;

e la società, indicata nel presente atto come "Società", con sede legale a ...in via .. n. ..., con Codice Fiscale/partita IVA.. ed in persona del Si.

....., nato a, il, residente a in

..... e con Codice Fiscale, che la rappresenta nella sua qualità die munito dei poteri di rappresentanza della società di fronte a terzi, come risulta dal certificato della C.C.I.A. di ..in data comparenti della cui identità io Segretario rogante sono certo.

PREMESSO CHE:

- a) con deliberazione del consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Melendugno ha istituito il servizio pubblico in oggetto ;
- b) lo schema del presente contratto di servizio è stato approvato con la medesima deliberazione del consiglio comunale;
- c) che con determinazione n.. del ... è stata bandita la gara per la concessione del servizio in oggetto;
- d) che con determinazione n... del ... è stata aggiudicata in via definitiva la gara in oggetto a ...;
- e) è stata acquisito il prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato da in data a cui risulta la regolarità della Società ai fini contributivi;
- f) è stato acquisito il certificato della C.C.I.A.A. di ... in data ...;
- g) che è stata acquisita la documentazione di cui al D.Lgs. n. 218/2012 inerente al cd. codice antimafia;

....

Tutto ciò premesso, le predette parti convengono e stipulano quanto appresso:

PARTE I

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1

STRUTTURA DEL CONTRATTO

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, che è stipulato in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il Piano dei Servizi allegato, modificabile per esigenze tecniche e/od economiche, è articolato in schede tecniche suddivise nel modo seguente:

- a) progetto con conto economico;

b) schede, con definizione dei tragitti, orari e servizi delle Linee 1,2 e 3;

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di anni tre a partire dal 1° luglio 2013, senza possibilità di rinnovo.

Il periodo del contratto è più precisamente circoscritto ai mesi estivi di luglio ed agosto degli anni 2013, 2014 e 2015, periodo in cui verrà svolto il servizio, salva la facoltà per il Comune di estendere lo svolgimento del servizio in data antecedente al 1 luglio e in data successiva al 31 agosto, per limitati periodi, in relazione a particolari esigenze legate alla stagione turistica eventualmente anche su percorsi ridotti rispetto a quelli del progetto originario, sulla base di accordi con il concessionario.

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO E SERVIZI GESTITI

Il presente contratto disciplina i rapporti in merito ai servizi istituzionali di pubblica utilità elencati nel progetto e schede allegate. Altri servizi non espressamente ricompresi nel progetto hanno carattere occasionale e la società ne garantirà il tempestivo svolgimento a seguito di specifica richiesta scritta formulata dal Comune, previa accettazione del preventivo a queste presentato dalla società stessa.

Ogni e qualsivoglia attività verrà svolta con dotazioni e personale posto a disposizione dalla società stessa.

In merito a detti servizi il Comune provvederà a segnalare alla società ogni esigenza di modifica dei servizi stessi derivante da valutazioni dei propri organi o da comunicazioni ad essi pervenute dai cittadini, da enti o da associazioni.

Nel corso della durata del contratto le parti potranno proporre l'attivazione di ulteriori servizi ovvero diverse modalità di espletamento dei servizi resi, attraverso la stipula di appendici al presente contratto o di specifici Contratti di Servizio.

PARTE II

RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI E AGGIORNAMENTO

Per i servizi istituzionali descritti nelle schede di cui all'art. 1, il Comune riconosce alla società un importo annuo di €. 30.000,00, esclusa IVA di legge (indicare il valore frutto della gara).

Oltre tale importo dovuto per i due mesi di servizio annuo, la società ha il diritto di riscuotere direttamente dall'utenza le tariffe relative al costo del biglietto e degli abbonamenti per come previsto e deliberato dal Comune.

L'importo dovuto dal Comune è a carico direttamente al bilancio comunale e verrà liquidata entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture.

Il corrispettivo di cui sopra non potrà essere soggetto ad aggiornamenti salvo le modifiche ISTAT. In tal senso le parti convengono di utilizzare l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ed in particolare le variazioni percentuali del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Per i servizi aggiuntivi occasionali non compresi nel progetto originario, i compensi saranno il frutto di appositi accordi tra le parti .

Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, il Comune oltre, all'esito delle verifiche sull'andamento del servizio, può richiedere alla Società, senza necessità di varianti contrattuali, di modificare, istituire e sopprimere linee della rete di trasporto pubblico descritta nelle schede tecniche, a patto che le variazioni delle percorrenze chilometriche complessive non risultino superiori o inferiori del 5% a quelle fissate nel presente contratto.

PARTE III

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 5

PIANO DEI SERVIZI

Il Comune definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici che dovranno informare la gestione dei servizi.

La Società presenterà annualmente al Comune, recependo le istanze del medesimo, il programma dei servizi per l'anno successivo, in tempo utile per consentire al Comune di adottare tutti gli atti giuridici, amministrativi e finanziari di propria competenza per l'eventuale nuova o differente programmazione.

La società dovrà inoltre presentare annualmente una rendicontazione sul servizio svolto nei due mesi estivi, indicando il numero di passeggeri, ricavi ottenuti e tutte le informazioni utili al comune per un miglioramento del servizio.

ARTICOLO 6

LIVELLO DI SERVIZIO

Per livello di servizio s'intende la relazione tra entità delle prestazioni rese ed il loro livello Qualitativo.

Le parti concordano che i valori da rispettare, all'avvio del servizio, sono i seguenti:

UGUAGLIANZA

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

IMPARZIALITÀ

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

CONTINUITÀ

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.

CHIAREZZA E TRASPARENZA

All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I gestori si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03.

ARTICOLO 7

PERSONALE ADDETTO ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, la società dovrà disporre di personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi affidati.

La Società deve comunque garantire, mediante la propria struttura organizzativa, l'esatto espletamento del servizio anche nei casi di malattie e/o ferie del proprio personale.

La Società dovrà assicurarsi che siano applicate tutte le norme vigenti in materia di trattamento economico, normativo, previdenziale, assicurativo ed assistenziale del personale in servizio.

L'inquadramento del personale dovrà essere a norma con quanto previsto dal C.C.N.L. di settore.

Il personale operativo dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal

C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

Al personale in servizio dovrà essere fornita la divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro.

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il personale tutto dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso l'utenza e dovrà uniformarsi alle disposizioni, presenti e future, emanate dall'Autorità Comunale in materia di ed agli ordini impartiti dalla Società stessa nonché dal competente servizio del Comune.

La Società deve garantire un corretto uso dei mezzi da parte del personale dipendente, che alla guida dei mezzi elettrici deve rispettare le norme del Codice della Strada e moderare la velocità soprattutto nei tratti viabilistici a maggiore densità abitativa.

Il coordinamento del personale dovrà essere garantito da un responsabile della Società con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione; il responsabile sarà diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizi Sono a carico della Società ogni responsabilità e ogni onere conseguente al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro; per tutto quello che riguarda la materia delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nell'esecuzione dei servizi si rimanda a quanto esposto nel D.Lgs. 81/08, e sue successive modifiche ed integrazioni, e nelle altre normative di settore.

ART. 8

AUTOMEZZI

Il servizio dovrà essere effettuato con l'utilizzo esclusivo di automezzi esclusivamente elettrici (specificare la tipologia in base a quanto presentato in sede di gara) di capacità sufficiente per assicurare un confortevole viaggio a tutta l'utenza (automezzi di capacità minima di 12 posti e massima di 18 posti a sedere) e di dimensioni tali da transitare rapidamente e senza problemi sulla viabilità delle marine di Melendugno (lunghezza massima consentita 2 m. , larghezza m. 2) forniti dalla Società nel rispetto di tutta la normativa vigente e di tutte le norme contrattuali. Eventuali variazioni e deroghe in relazione alle dimensioni e tipologia degli automezzi da utilizzare saranno ammesse solo dopo apposita autorizzazione da parte del Comune.

La pulizia ordinaria interna dei mezzi dovrà essere effettuata con cadenza giornaliera e quella generale, interna ed esterna, con cadenza almeno settimanale.

ART. 9

SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI

La Società si impegna ad assicurare, senza oneri a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi (indicare eventuali servizi offerti in sede di gara):

PARTE IV

CONTROLLI

ARTICOLO 10

POTERE DI VIGILANZA DEL COMUNE

Il Comune, attraverso il servizio delegato, vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni di cui al presente contratto, procedendo anche a controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione del contratto di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dal contratto stesso, in genere mediante controlli a campione effettuati secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni nei luoghi in cui vengono svolti i servizi; resta salvo il diritto di accesso presso la Società con facoltà di richiedere copia della documentazione attinente il servizio.

La Società s'impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta del Comune, tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione che quest'ultimo ritenga di dover acquisire nell'espletamento dell'attività di cui al presente comma.

ARTICOLO 11

ORGANISMO DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

I compiti di controllo, sull'applicazione del contratto di servizio e sui risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti saranno assicurati da un rapporto bilaterale tra le parti; a tal fine sono designati:

- un rappresentante del Comune, individuato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
- un rappresentante della Società.

In tale ambito le Parti potranno proporre modifiche e/o miglioramenti nell'espletamento dei servizi.

PARTE V

ADEMPIMENTI SUSSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

ART. 12

APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La Società si obbliga ad adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge n. 244 del 24/12/2007, emanando la Carta dei Servizi entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

Tale Carta dovrà corrispondere a quanto previsto dalle lettere b), c), d), e) ed f) del citato articolo 2, comma 461, della legge n. 244/2007.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere risolto, ai sensi di dell'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- il livello del servizio offerto dalla Società non sia conforme ai valori di cui all'articolo 7 (livello di servizio) del presente contratto ovvero siano riscontrate gravi e reiterate violazioni del contratto di servizio;
- la Società incorra in gravi violazioni delle vigenti disposizioni normative al rispetto delle quali è tenuta;
- arbitrario abbandono del servizio da parte della Società;
- mancato rispetto degli obblighi presentati in sede di gara;

La parte che intenda risolvere il presente contratto ha l'onere di portare, previamente, la controparte a conoscenza dei motivi che gli consentano ciò, intimando alla stessa di rimuovere le relative cause entro un termine non inferiore a 15 giorni.

La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 5 giorni decorrente dalla data di ricezione dell'atto di contestazione degli addebiti e qualora la stessa non elimini le cause risolutive addebitategli entro il suddetto termine, l'altra parte potrà esercitare il potere di risolvere il contratto mediante apposita dichiarazione da comunicare con raccomandata A.R.

ARTICOLO 14

PENALI

Per inadempienze connesse agli obblighi previsti dal Contratto di servizio nonché per quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate dal "Comune", la Società, oltre all'obbligo di ovviare al più presto, sarà passibile di sanzioni pecuniarie, per un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola infrazione, determinate dal "Comune" in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato; in caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio, anche a mezzo fax.

Le sanzioni verranno applicate alla Società anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché in ogni caso acclarate.

Nessuna controversia potrà, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione, neppure parziale o temporanea, del pubblico servizio.

Fermo restando quanto sopra, si elencano, sebbene in modo non esaustivo, le possibili inadempienze unitamente alle relative sanzioni collegate:

- personale in servizio privo di divisa regolamentare ed indumenti di sicurezza, secondo quanto prevede il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. €. 15,00 (per addetto e per giorno);
- personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento: €. 5,00;
- mancata manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi a seguito di richiesta del Comune: € 50,00 (per ogni mezzo sanzionato);
- mancata effettuazione di un servizio a cadenza giornaliera: € 500,00;

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale, che non sia espressamente prevista nella tabella sopra riportata, si applicherà una penale di € 100,00.

Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese successivo a quello nel quale è assunto il provvedimento definitivo. E' ammessa, su motivata richiesta della Società, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca, con documentate e giustificate motivazioni da recepire in apposita determinazione del Responsabile del Settore competente per materia, che il disservizio o il ritardo non sia imputabile alla Società.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

La Società terrà indenne il Comune da ogni forma di responsabilità conseguente a danni derivati a terzi ed a cose dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto.

ART. 16

CAUZIONE

La società a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ha versato un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo contrattuale, a mezzo polizza fideiussoria n. del

..... emessa da per un importo di €. ...

ART. 17

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010 e Legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217. Le indicazioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sono quelle fornite dall'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

ARTICOLO 18

ONERI FISCALI E SPESE DIVERSE

Sono a carico della Società tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di bollo e di registro), che saranno quantificati dall'Ufficio contratti del comune nelle misure di leggi e regolamenti.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede che la registrazione del presente contratto avvenga in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ARTICOLO 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/03.

ART. 20

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa al contratto sarà di esclusiva competenza del foro di Lecce.

Del presente contratto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti, le quali, avendolo riscontrato conforme alla loro espressa volontà, assieme a me lo sottoscrivono in segno di accettazione e approvazione.

IL COMUNE LA SOCIETÀ'

L'UFFICIALE ROGANTE

CONTO ECONOMICO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO

Esercizio	n	n+1	n+2
RICAVI	39.000	42.000	42.500
VALORE DELLA PRODUZIONE	39.000	42.000	42.500
Costi variabili esterni	2.820	2.690	2.640
Telefoniche e trasferte	560,00	590,00	610,00
Pubblicità	650,00	510,00	480,00
Materiale di consumo	750,00	630,00	500,00
Energia elettrica	860,00	960,00	1.050,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	2.820	2.690	2.640
Costi fissi generali	21.930	19.360	19.600
Manutenzioni	120	450	690
Consulenza	650	650	650
Assicurazione Automezzi	4500	4500	4500
Spese amministrative	4500	1600	1600
Costi del personale			
Autisti	12160	12160	12160
MARGINE OPERTIVO LORDO	14.250	19.950	20.260
Ammortamenti	12000	18000	18000
Ammortamenti Immateriali			
Ammortamenti Materiali	12000	18000	18000
RISULTATO OPERATIVO	2.250	1.950	2.260
RISULTATO LORDO	2.250	1.950	2.260

COMUNE DI MELENDUGNO - PROGETTO "MAREINBUS"

linea A TORRE SPECCHIA - S.FOCA

MATTINA

direzione Sud

FERMATE
Torre Specchia - angolo via Nettuno
Torre Specchia - lido S.Basilio
San Foca - Piazza del Popolo
San Foca - Lido Marangi

ORARI									
A1	A3	A5	A7	A9	A11	A13	A15	A17	
9,24	9,48	10,12	10,36	11,00	11,24	11,48	12,12	12,36	
9,34	9,58	10,22	10,46	11,10	11,34	11,58	12,22	12,46	

linea A SAN FOCA - TORRE SPECCHIA

direzione Nord

San Foca - Lido Marangi
San Foca - Piazza del Popolo
Torre Specchia - lido S.Basilio
Torre Specchia - angolo via Nettuno

A2	A4	A6	A8	A10	A12	A14	A16	A18	
9,36	10,00	10,24	10,48	11,12	11,36	12,00	12,24	12,48	
9,46	10,10	10,34	10,58	11,22	11,46	12,10	12,34	12,58	

linea A TORRE SPECCHIA - S.FOCA

POMERIGGIO

direzione Sud

FERMATE
Torre Specchia - angolo via Nettuno
Torre Specchia - lido S.Basilio
San Foca - Piazza del Popolo
San Foca - Lido Marangi

ORARI									
A19	A21	A23	A25	A27	A29	A31	A33	A35	
15,36	16,00	16,24	16,48	17,12	17,36	18,00	18,24	18,48	
15,46	16,10	16,34	16,58	17,22	17,46	18,10	18,34	18,58	

linea A SAN FOCA - TORRE SPECCHIA

direzione Nord

San Foca - Lido Marangi
San Foca - Piazza del Popolo
Torre Specchia - lido S.Basilio
Torre Specchia - angolo via Nettuno

A20	A22	A24	A26	A28	A30	A32	A34	A36	
15,48	16,12	16,36	17,00	17,24	17,48	18,12	18,36	19,00	
15,58	16,22	16,46	17,10	17,34	17,58	18,22	18,46	19,10	

COMUNE DI MELENDUGNO - PROGETTO "MAREINBUS"

linea B S.FOCA- TORRE DELL'ORSO

direzione Sud

MATTINA

FERMATE

S.FOCA - piazza del popolo
S.FOCA - lido marangi
ROCA LI POSTI - piazza del sole
T.ORSO - area mercatale
T.ORSO - foce brunese (spiaggia)

ORARI						
B1	B3	B5	B7	B9	B11	B13
9,20	9,54	10,28	11,02	11,36	12,10	12,44
9,35	10,09	10,43	11,17	11,51	12,25	12,59

linea B TORRE DELL'ORSO - SAN FOCA

direzione Nord

T.ORSO - foce brunese (spiaggia)
T.ORSO - area mercatale
ROCA LI POSTI - piazza del sole
S.FOCA - lido marangi
S.FOCA - piazza del popolo

B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14
9,37	10,11	10,45	11,19	11,53	12,27	13,01
9,52	10,26	11,00	11,34	12,08	12,42	13,16

linea B S.FOCA- TORRE DELL'ORSO

direzione Sud

POMERIGGIO

FERMATE

S.FOCA - piazza del popolo
S.FOCA - lido marangi
ROCA LI POSTI - bar nacchera
T.ORSO - area mercatale
T.ORSO - foce brunese (spiaggia)

B15	B17	B19	B21	B23	B25	B27
16,00	16,34	17,08	17,42	18,16	19,00	19,34
16,15	16,49	17,23	17,57	18,31	19,15	19,49

linea B TORRE DELL'ORSO - SAN FOCA

direzione Nord

T.ORSO - foce brunese (spiaggia)
T.ORSO - area mercatale
ROCA LI POSTI - piazza del sole
S.FOCA - lido marangi
S.FOCA - piazza del popolo

B16	B18	B20	B22	B24	B26	B28
16,17	16,51	17,25	17,59	18,33	19,17	19,51
16,32	17,06	17,40	18,14	18,48	19,32	20,06

COMUNE DI MELENDUGNO - PROGETTO "MAREINBUS"

linea C ROCA - S.ANDREA

MATTINA

direzione Sud

FERMATE

ORARI					
C1	C3	C5	C7	C9	C11
9,42	10,26	11,10	11,54	11,38	12,22
10,02	10,46	11,30	11,14	11,58	12,42

ROCA LI POSTI - piazza del sole
T.ORSO - area mercatale
T.ORSO - foce brunese (spiaggia)
T.SARACENA - viale dei saraceni
T.S.ANDREA - faro

linea C S.ANDREA - ROCA

direzione Nord

C2	C4	C6	C8	C10	C12
10,04	10,48	11,32	11,16	12,00	12,44
10,24	11,08	11,52	11,36	12,20	13,04

T.S.ANDREA - faro
T.SARACENA - viale dei saraceni
T.ORSO - foce brunese (spiaggia)
T.ORSO - area mercatale
ROCA LI POSTI - piazza del sole

linea C ROCA - S.ANDREA

POMERIGGIO

direzione Sud

FERMATE

ORARI						
C15	C17	C19	C21	C23	C25	C27
15,00	15,44	16,28	17,12	17,56	18,40	19,24
15,20	16,04	16,48	17,32	18,16	19,00	19,44

ROCA LI POSTI - piazza del sole
T.ORSO - area mercatale
T.ORSO - foce brunese (spiaggia)
T.SARACENA - viale dei saraceni
T.S.ANDREA - faro

linea C S.ANDREA - ROCA

direzione Nord

C16	C18	C20	C22	C24	C26	C28
15,22	16,06	16,50	17,34	18,18	19,02	19,46
15,42	16,26	17,10	17,54	18,38	19,22	20,04

T.S.ANDREA - faro
T.SARACENA - viale dei saraceni
T.ORSO - foce brunese (spiaggia)
T.ORSO - area mercatale
ROCA LI POSTI - piazza del sole

FERMATE	SALENTOINBUS		MAREINBUS		
	LINEA 101	LINEA 106	LINEA A	LINEA B	LINEA C
T.Specchia (angolo v.Nettuno)	⊙		⊙		
T.Specchia (lido S.Basilio)			⊙		
S.Foca (piazza del popolo)			⊙	⊙	
S.Foca (piazza Lampedusa)	⊙				
S.Foca (lido marangi)	⊙		⊙	⊙	
Roca Li Posti - bar nacchera	⊙				
Roca Li Posti - piazza del sole				⊙	⊙
T.Orso - villaggio Malama	⊙				
T.Orso - Area mercatale				⊙	⊙
T.Orso - Hotel Thalass	⊙	⊙			
T.Orso - foce brunese (spiaggia)				⊙	⊙
T.Saracena - viale dei saraceni		⊙			⊙
T.S.Andrea - faro					⊙

P

P

comune di melendugno - estate 2013

SISTEMA integrato DI TRASPORTO PUBBLICO NELLE MARINE CON INTERSCAMBI

FERMATE

